

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 gennaio 2006, n. 2-55/Leg

Regolamento di esecuzione degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)

(b.u. 21 marzo 2006, n. 12)

Capo I *Disposizioni generali*

Art. 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento contiene le norme di esecuzione della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) e in particolare disciplina:

- a) i criteri e le modalità per l'effettuazione delle prove d'esame di abilitazione all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;
- b) le modalità di accertamento del possesso dei requisiti professionali acquisiti tramite l'effettivo esercizio in Italia o all'estero dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

2. La legge provinciale n. 9 del 1988 nel proseguo del presente regolamento è denominata "legge provinciale".

Capo II *Esame di abilitazione alla direzione tecnica di agenzia di viaggio e turismo*

Art. 2 *Indizione e bando*

1. La Provincia, con proprio provvedimento, indice l'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio delle attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ed approva il relativo bando.

2. Il bando di cui al comma 1 indica in ogni caso le modalità e i termini di presentazione delle domande e il loro contenuto, le condizioni di ammissione, le modalità di convocazione dei candidati e di svolgimento delle prove d'esame, il termine per la conclusione del procedimento e il nominativo del responsabile, nonché le lingue, tra quelle maggiormente diffuse a livello mondiale, tra le quali il candidato può scegliere di sostenere l'esame.

Art. 3 *Requisiti*

1. Possono partecipare all'esame di abilitazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all'Unione europea. A tal fine

sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai sensi della normativa vigente;

- c) possesso del diploma di scuola media superiore legalmente rilasciato o di equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge;
- d) immunità da condanne che comportino l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 4

Materie oggetto delle prove d'esame

1. Le materie sulle quali vertono le prove d'esame sono:

- a) amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
- b) tecnica turistica;
- c) legislazione turistica;
- d) geografia turistica;
- e) una lingua straniera scelta tra inglese e tedesco ed una o più lingue straniere scelte tra quelle indicate nel bando.

Art. 5

Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in:

- a) una prova scritta volta a valutare le conoscenze dei candidati nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d);
- b) una prova orale consistente in un colloquio nelle materie della prova scritta e in una conversazione nelle lingue scelte dal candidato.

2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato una votazione di almeno 7/10 nella prova scritta nonché i soggetti esonerati dall'effettuazione della prova scritta ai sensi dell'articolo 6.

3. La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione media di almeno 6/10 nelle materie della prova scritta ed una votazione media di almeno 7/10 in due lingue straniere, di cui almeno una rappresentata da inglese o tedesco, con almeno 6/10 in ciascuna di esse.

Art. 6

Esonero dall'effettuazione della prova scritta

1. Sono esonerati dall'effettuazione della prova scritta coloro che risultano in possesso dei titoli professionali di cui all'allegato A ed ottengono un punteggio di valutazione non inferiore a 60 punti.

2. I titoli professionali sono valutati dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 7, comma 1, secondo i criteri di cui all'allegato A.

Art. 7

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento della Giunta provinciale, è composta dal dirigente del servizio competente in materia di turismo in qualità di presidente, nonché da quattro esperti nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d); per ogni membro effettivo viene nominato un membro supplente.

2. La commissione esaminatrice è altresì integrata da un esperto per ciascuna lingua straniera scelta nella domanda di partecipazione dai candidati ammessi alla prova orale ai sensi dell'articolo 5, comma 2; alla nomina provvede il dirigente del servizio competente in materia di turismo con proprio provvedimento.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle prove d'esame

1. Per lo svolgimento delle prove d'esame si applicano, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e dal bando di cui all'articolo 2, le disposizioni relative ai concorsi pubblici per l'accesso all'impiego presso la Provincia.

Art. 9

Attestato di abilitazione

1. Il dirigente del servizio competente in materia di turismo, accertato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, rilascia l'attestato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente le prove d'esame.

Capo III

Riconoscimento dei requisiti professionali acquisiti tramite l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo

Art. 10

Competenza

1. L'accertamento del possesso dei requisiti professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 3 bis, della legge provinciale, è disposto dalla Provincia secondo quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

2. Per la valutazione dell'esperienza professionale e dei titoli acquisiti, il servizio provinciale competente in materia di turismo indice una conferenza di servizi ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), alla quale partecipano i rappresentanti del dipartimento competente in materia di istruzione e dell'Agenzia del lavoro. Nella conferenza è sentito anche un rappresentante della associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale.

3. Il riconoscimento viene disposto con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.

Capo IV

Norme comuni e finali

Art. 11

Quota di iscrizione

1. La quota di iscrizione alle prove d'esame o alla procedura di riconoscimento dei requisiti professionali è fissata in euro 150,00 per ogni richiedente.
2. L'ammontare della quota di iscrizione fissato al comma 1 può essere aggiornato annualmente dal dirigente del servizio competente in materia di turismo.

Art. 12

omissis (1)

Allegato A

1. ESPERIENZA PROFESSIONALE:

- a) vengono valutati i periodi di attività lavorativa prestata nell'ambito di una agenzia di viaggio a titolo di:
 - lavoratore con mansioni commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio: punti 1,5 per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni;
 - lavoratore con mansioni non inferiori a quelle corrispondenti al personale di IV livello del comparto delle imprese di viaggio e turismo: punti 1,0 per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni;
- b) l'attività lavorativa prestata con rapporto di lavoro part-time viene valutata con punteggio proporzionalmente ridotto in ragione della riduzione dell'orario;
- c) la natura e la durata dell'attività lavorativa, svolta in forma autonoma o dipendente ovvero in qualità di titolare dell'agenzia, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE:

- a) vengono valutati i seguenti titoli di studio:
 - diploma di scuola media superiore con specializzazione turistica: punti 10;
 - attestato di partecipazione ad un corso post-diploma in materie turistiche, purché conclusosi positivamente con un esame finale ed una valutazione graduata: punti 10;
 - diploma di laurea in materie turistiche: punti 20;
 - attestato di partecipazione ad un corso post-laurea in materie turistiche, purché conclusosi positivamente con un esame finale ed una valutazione graduata: punti 15;
- b) l'equivalenza dei titoli di studio o di formazione professionale conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge.

NOTE

(1) Articolo abrogativo del d.p.g.p. 2 dicembre 1998, n. 41-113/Leg.